



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 372 del 12/06/2024

Disegno di legge "Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11). Delibera di Giunta regionale n. 277 del 6 giugno 2024

Firmato da:

Disegno di legge “Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo Unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11).

Art.1

(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 è abrogato.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 18 è sostituito con il seguente: “2. La ripartizione dei contributi di cui al presente articolo è disciplinata, sulla base di criteri adottati con delibera di giunta regionale, con l'Avviso pubblico di cui al comma 1.

Art. 3

(Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. All’articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 8 è sostituito con il seguente:

“8. Dopo l'approvazione del comune, il SIAD è sottoposto al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale, rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali, da parte del competente ufficio regionale. Decorso i termini, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende favorevolmente apposto. Acquisito il visto di conformità regionale, ovvero decorso il termine di quarantacinque giorni in assenza di richieste da parte del competente ufficio regionale, il SIAD diviene esecutivo con la pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale della Regione Campania.”;
 - b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente comma 10-bis: “10-bis. Nei comuni dove non è vigente il SIAD il regolamento per le attività commerciali non può contenere alcuna delle restrizioni elencate al comma 5”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Al comma 9 dell’articolo 28 sono soppresse le parole “Fatta salva la facoltà per l’istante di chiedere l’esame in Conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990”.

Art. 5

(Modifiche all’articolo 35 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. All’articolo 35 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1 dopo le parole “nell’allegato C” sono aggiunte le parole: “, fatto salvo quanto previsto al comma 7.”;

b) al comma 7:

- 1) le parole “nei centri urbani” sono sostituite con le seguenti parole: “nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.)”;
- 2) alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “anche in deroga ai coefficienti previsti nell'allegato C.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 42 dopo le parole “rinnovo dei locali” sono aggiunte le seguenti parole: “nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).”.

Art. 7

(Introduzione dell'articolo 44-bis nella legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

“Art. 44-bis

(Semplificazioni in materia di vendite promozionale e sottocosto)

1. Ai sensi del comma 9-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, vendite promozionali di cui all'articolo 44 o vendite sottocosto di cui all'articolo 41, essa può presentare, in via telematica, al SUAP del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del Sistema informatico degli Sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 3 dicembre 2021. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai comuni.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. All'articolo 53 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 3 dopo la parola “contributiva” sono aggiunte le seguenti parole: “e previdenziale”;
 - b) al comma 5:
 - 1) sono soppresse le parole “sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale”;
 - 2) la parola "assistenziali" è sostituita dalla parola: “contributivi”;
 - 3) le parole “esercitata negli ultimi due anni” sono soppresse.
 - c) al comma 6 il secondo periodo è sostituito con il seguente: “La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di operatori su aree pubbliche abilitati in altre regioni è subordinata al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. La partecipazione agli eventi di cui al presente comma da parte degli operatori professionali non esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale.”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 54 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. All'articolo 54 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il primo periodo del comma 2 è sostituito con il seguente: “Le concessioni di posteggio sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, in conformità alle linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).”;
 - b) il comma 3 è sostituito con il seguente: “3. I rinnovi delle concessioni sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 55 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. All'articolo 55 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2 dopo la parola “stagionali” sono aggiunte le seguenti parole: “e quelli riservati ai sensi dell'articolo 56”;
 - b) il comma 12 è abrogato.

Art. 11

(Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Al comma 5 dell'articolo 71 le parole “dalla Giunta regionale” sono soppresse.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. L'articolo 78 è sostituito con il seguente:

“Art. 78

(Piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso)

1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l'adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso.
2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso si articola nelle seguenti fasi:
 - a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
 - b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
 - c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
 - d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.”;
3. Il piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.”.

Art. 13

(Modifiche all'articolo 80 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. All'articolo 80 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis: “2-bis. Nelle more dell'approvazione del piano, l'istituzione e il trasferimento di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.”.

Art. 14

(Modifiche all'articolo 81 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. L'articolo 81 è sostituito con il seguente:

“Art. 81

(Regolamento-tipo)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno o più regolamenti tipo dei mercati all'ingrosso.
2. Nel regolamento sono previste norme relative:
 - a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;
 - b) allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;

- c) al calendario ed orario per le operazioni mercantili, ivi compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;
- d) alla nomina del Direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;
- e) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;
- f) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
- g) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;
- h) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

3. I mercati esistenti si conformano alle norme del regolamento tipo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento tipo trova applicazione il regolamento tipo di cui alla deliberazione n. 357 del 1° agosto 1978 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all'ingrosso: settori agricolo – alimentari, settore prodotti ittici, settore prodotti delle carni e settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari).”

Art. 15

(Modifiche all’articolo 84 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 84 è sostituito con il seguente: “2. La gestione della cassa è affidata, nel rispetto delle norme vigenti, a un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore.”.

Art. 16

(Modifiche all’articolo 99 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Al comma 3 dell'articolo 99 la parola “2001” è sostituita dalla parola “2000”.

Art. 17

(Modifiche all’articolo 157 della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. All'articolo 157 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma 2-bis:
“2-bis. Nelle more dell'adozione della delibera di Giunta regionale, che determina i criteri per l'individuazione delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale, ogni richiamo alle predette associazioni imprenditoriali contenuto nella presente legge è da intendersi riferito alle associazioni rappresentate, in forma singola o aggregata con altre associazioni di categoria, con almeno un seggio nel consiglio di una della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presenti sul territorio regionale.”.

Art. 18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.